

 <p>ISTITUTO COMPRESIVO Buttigliera Alta - Rosta</p>	<p>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BUTTIGLIERA ALTA -ROSTA P.ZZA DEL POPOLO N.8 10090 - BUTTIGLIERA ALTA TEL.011/9321324 - FAX. 011/9370564 E-MAIL: TOIC8AF001@ISTRUZIONE.IT PEC:TOIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F.95616110011</p>	 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per le Programmazioni Direzione Generale per Intervenire la materia di attività scuolastica, con la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</p> <p>UNIONE EUROPEA MIUR FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p> <p>Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union</p> 
---	--	---

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato con delibera del Collegio Docenti n. 26 del 15/12/2021 e delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 20/12/2021

PREMESSA

“Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo.” (LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR, 2015, pagg. 3/4)

Le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” varate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel 2015 danno una chiara descrizione di questi due fenomeni e chiariscono ciò che è necessario eliminare per prevenire e contrastare le prevaricazioni: disinformazione e pregiudizio. Azioni di prevenzione, ancor prima che di contrasto, si rendono necessarie in quanto il fenomeno del bullismo, con l'avvento delle nuove tecnologie, è approdato nell'ancor più pericoloso cyberbullismo, che può in molti modi ledere la dignità di una persona, diffondendo, in modo epidemico e indelebile, in rete notizie e informazioni atte a denigrare e ad offendere.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

In tale contesto la Scuola ha il compito di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

Tutto ciò ha valore se agito in stretta collaborazione con i genitori, così che Scuola e Famiglia possano creare una rete di alleanze utile ad una capillare "diffusione di una cultura improntata al rispetto, al dialogo, al confronto, alla comprensione, alla difesa dei valori, al senso di responsabilità e legalità, (...) un'impresa che mira a sostenere i giovani nell'esprimere al meglio la propria personalità, per poter affrontare e navigare il mare aperto della vita sociale . (Furcas B. e Gambella I., "Bulli, gregari e vittime", Cagliari, Arkadia Editore, 2018, p. 9.)

OBIETTIVI

Il seguente documento, alla luce delle recenti norme ministeriali, ha quindi i seguenti obiettivi:

- chiarire primariamente i concetti di bullismo e cyberbullismo, le caratteristiche e gli attori
- presentare la normativa di riferimento
- delineare le responsabilità delle figure scolastiche, della famiglia e degli alunni
- definire quali sono le azioni che la scuola vuol mettere in atto in materia di prevenzione
- presentare il protocollo di intervento nei casi di emergenza

DEFINIZIONE DI BULLISMO e CYBERBULLISMO

Con il termine “bullismo” si definiscono le azioni aggressive o i comportamenti di manipolazione tipici dei gruppi dei pari (a scuola e in ambienti di lavoro), perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di altre, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Di seguito vengono quindi presentate le caratteristiche che distinguono un episodio di violenza occasionale da un atto di bullismo:

1) *intenzionalità*, ossia il fatto che il bullo o la bulla pianifica le azioni, sceglie attentamente la vittima, e mette in atto intenzionalmente dei comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio, scegliendo anche il luogo e i momenti in cui agire;

2) *persistenza nel tempo*: il bullismo è caratterizzato da una relazione tra aggressore e vittima che continua nel tempo, e vi è perciò una certa ripetitività dei comportamenti di prepotenza;

3) *asimmetria di potere tra aggressore e aggredito*, e non si tratta solo di forza fisica, ma di un potere di intimidazione nei confronti della vittima: per esempio, il bullo dispone di una rete di amici e potenziali complici, mentre il ragazzo aggredito spesso è più isolato. Non possiamo quindi parlare di bullismo quando due compagni litigano fra di loro, anche se lo fanno in modo molto acceso, perché non vi è una disparità di forza (fisica e/o psicologica) e nemmeno isolamento dal gruppo;

4) *fissità dei ruoli di bullo e vittima*, che rimangono uguali nel tempo. E' importante ricordare che “bullo” e “vittima” sono appunto dei ruoli, non delle persone, e che nel lavoro di prevenzione e di recupero delle situazioni di disagio è fondamentale ricordare questo concetto al fine di rafforzare le identità di entrambi gli attori, distaccandoli dall'etichetta del ruolo;

5) *presenza di complici e spettatori*: gli atti di bullismo si verificano spesso perché, oltre alla vittima e al bullo, c'è una comunità silente, indifferente, che lascia sola la vittima e non porta il bullo a ragionare. La scuola può avere un ruolo determinante nel promuovere il confronto e stimolare il coraggio di abbattere il muro di indifferenza e di paura.

Si possono definire tre tipi di bullismo:

- *fisico*: colpi, pugni, strattoni, calci, furto (con fronteggiamento diretto), danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- *verbale*: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro;
- *indiretto*: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

E' molto importante esplorare quelli che sono tutti i soggetti coinvolti nei processi, dal momento che questo è un fenomeno fra pari, e tutti gli attori hanno una loro responsabilità.

Si possono individuare, tra i protagonisti delle prepotenze:

- *bullo dominante*, ossia il leader, l'ideatore delle sopraffazioni
- *bullo gregario*, sostenitore del leader, meno forte e popolare rispetto a quello dominante, che ha come obiettivo primario la sua affermazione all'interno del gruppo, e che partecipa direttamente alle azioni contro la vittima
- *sostenitori*, ossia coloro che partecipano alle prepotenze non direttamente, ma sostenendole attivamente con incitamenti e che alimentano fortemente il clima ostile nei confronti della vittima

Vi è poi una figura ambivalente, il *bullo-vittima*, definito anche “vittima aggressiva o provocatrice”, ossia un ragazzo che subisce le prepotenze dei compagni e diventa a sua volta aggressore nei confronti di chi è più debole di lui.

Dalla parte delle vittime possiamo enumerare le seguenti figure:

- *vittima passiva*, che subisce le prevaricazioni senza opporsi in alcun modo
- *vittima provocatrice*, che con i suoi comportamenti stuzzica e infastidisce il bullo, finchè questi non reagisce
- *spettatori passivi*, che sono presenti quando si compiono prepotenze, osservano, ma non prendono alcuna posizione, e che in realtà hanno un ruolo molto importante nel bullismo perché da una parte aumentano la sensazione di umiliazione della vittima, dall'altra incoraggiano ancor di più l'aggressore, in quanto, non opponendosi, rendono lecite le sue azioni
- *difensori della vittima*, che intervengono direttamente aiutandola o cercando aiuto

Per quanto riguarda il cyber bullismo, la legge 71 del 2017, art. 1 comma 2, così definisce il “cyberbullismo”: “... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

Il “cyberbullismo” quindi differisce dal bullismo in quanto le azioni aggressive vengono agite da un singolo o da un gruppo tramite mezzi elettronici, verso una vittima che non può difendersi facilmente dagli attacchi. Alle caratteristiche di intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria di potere, già presenti nel

bullismo, si vengono ad aggiungere altri elementi, che rendono gli attacchi di cyberbullismo molto pesanti da sostenere per chi li subisce:

- anonimato o, meglio, percezione di anonimato (ogni dispositivo ha un codice che permette alla Polizia Postale di identificare la fonte da cui è stato inviato il materiale), e conseguente de-responsabilizzazione del cyberbullo, causata da un aumentato distacco tra il gesto compiuto, il suo significato, il suo effetto sulla vittima. L'iniziale anonimato rende inoltre difficoltoso da parte di chi ha subito l'attacco l'identificazione dell'aggressore, e quindi può passare del tempo prima di riuscire a bloccare il cyberbullo

- mancanza di spazio e tempo definiti dell'azione prevaricatoria, che quindi non si esaurisce in un frangente preciso della giornata, ma invade anche la vita privata della vittima, a tutte le ore del giorno e a volte anche della notte

- facilità di accesso agli strumenti tecnologici da parte dei ragazzi e difficoltà di controllo da parte degli adulti - pubblico più vasto che rende l'impatto dell'azione aggressiva molto forte nei confronti della vittima - permanenza nel tempo di ciò che viene postato

- rapida diffusione nella rete del materiale compromettente

- mancanza del confronto diretto con la vittima, elemento che spesso rende il cyberbullo non consapevole dell'effetto delle proprie azioni sull'agredito

Generazioni connesse", sito web creato dal MIUR, propone la seguente categorizzazione delle tipologie di cyberbullismo:

- *Flamming*: l'invio di messaggi violenti e scurrili, con l'unico scopo di creare conflitti verbali all'interno della rete fra due o più persone. Flame è un termine inglese che vuol dire fiamma, da cui deriva il comportamento di "accendere" una discussione verso una o più persone.

- *Harassment*: molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano disagio

emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse.

- *Denigration*: divulgazione nella rete o tramite sms di fake news (notizie false), allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima. Le nuove tecnologie digitali, come i social network, permettono di compiere questo atto di cyberbullismo con estrema facilità e rapidità: in poco tempo, moltissime persone potranno essere a conoscenza di queste affermazioni diffamatorie. Il processo di denigrazione colpisce generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l'orientamento sessuale, l'appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari.

- *Cyberstalking*: con questo tipo di cyberbullismo si evidenziano tutti quei comportamenti che, mediante l'uso delle nuove tecnologie, sono effettuati per perseguire le vittime allo scopo di infastidirle, molestarle e terrorizzarle facendogli pensare di non essere più al sicuro neanche tra le mura di casa.

- *Impersonation*: il cyberbullo si appropria dell'identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione: può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire da hacker per ottenere le credenziali d'accesso all'account della vittima compiendo azioni dannose.

- *Tricky Outing*: la particolarità di questa forma è una forte intenzione da parte dell'artefice di ingannare la vittima. In questo caso il cyberbullo cerca di guadagnare la fiducia della sua vittima per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione.

- *Exclusion*: escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online.

Nel 2007, poi, è stata introdotta una nuova forma di cyberbullismo chiamata *Happy slapping* (schiaffo allegro): il cyberbullo, da solo o in gruppo, riprende la vittima con lo smartphone mentre la picchia. Il video poi viene pubblicato sul web allo scopo di deridere la vittima.

Un'altra categoria molto diffusa e pericolosa è il *sexting*, ossia il postare e diffondere on line foto, immagini, video a carattere sessuale. Molto spesso questo viene preso dai preadolescenti e dagli adolescenti come un gioco, che talvolta si trasforma in dramma un quando per esempio il materiale viene diffuso in rete e le immagini personali imbarazzanti vengono viste da tantissime persone.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale; • dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo": nella legge, oltre a numerose indicazioni operative per contrastare il cyberbullismo, si trovano per la prima volta i tempi e le modalità per l'oscuramento o il blocco dei dati personali del minore, o di contenuti che possono essere offensivi nei suoi confronti. La legge inoltre prevede, per ultraquattordicenni che hanno commesso atti di cyberbullismo nei confronti di ragazzi sotto i 14 anni, la proposta di ammonimento da parte del Questore.
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017; 13/01/2021 decreti per dare continuità alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, e per quanto riguarda il cyberbullismo quelle che operano nell'area dell'informatica, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e l'utilizzo sicuro di Internet;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

2. Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale docente e non docente;
- coordina le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con carattere di continuità, per far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare i progetti di prevenzione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per possibili convegni/seminari/corsi.

3. Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, collaborando, eventualmente, anche con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
- mette in atto azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. il team docenti/ Il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la

riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, prevedendo attività gestite attraverso l'educazione fra pari;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- favorisce progetti legati alle abilità sociali.

5. Il docente:

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, di educazione fra pari e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- promuove attività di socializzazione (assemblee di classe, dibattiti, circle time...) per favorire un buon clima di classe ;
- prevede, all'interno della programmazione e dell'attività curricolare, momenti di confronto e osservazione legati agli obiettivi del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, dell'educazione alla legalità, delle competenze digitali ecc.;

6. I genitori:

- educano i propri figli al significato e al rispetto delle norme sociali;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- conoscono il Regolamento d'Istituto e le sanzioni previste nei casi di bullismo e cyberbullismo
- conoscono il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- si tengono aggiornati e partecipano attivamente alle iniziative di formazione proposte dall'Istituto.

7. Gli alunni:

- imparano le regole di rispetto dell'altro nella vita reale e nella rete, facendo attenzione ai contenuti che inviano e condividono;
- segnalano tempestivamente sia situazioni di malessere, sia episodi di prepotenze nella vita reale e on line, che potrebbero sfociare in bullismo e cyberbullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- conoscono e rispettano il regolamento di Istituto

AZIONI DI PREVENZIONE

L'intervento di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo viene svolto a più livelli:

1) Scuola

- presentazione e condivisione del Protocollo a tutta la Comunità scolastica
- organizzazione di momenti di formazione e riflessione di tutto il personale scolastico, docente e non, sul tema del bullismo e del cyberbullismo;

- organizzazione di momenti formativi e informativi per i genitori;
- organizzazione di percorsi di formazione per gli alunni di tutto l'Istituto, anche in relazione ai bisogni rilevati dal singolo Plesso o dalla singola Classe, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- organizzazione di eventi e momenti di riflessione in occasione del 5 febbraio, "Safer Internet Day", o del 7 febbraio, "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- collaborazione continua con le agenzie del territorio per promuovere progetti che riguardino le abilità sociali, la conoscenza sempre più approfondita delle nuove tecnologie, l'educazione alla legalità;
- collaborazione con le Forze dell'Ordine del territorio;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche, che vengono affrontati al fine di mantenere un buon stato di benessere e di clima di classe;
- promozione di una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie;
- promozione della cultura della non violenza, della gestione positiva del conflitto e delle relazioni, del contrasto all'omertà, della capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, a tutti i livelli dell'Istituto

2) Classe

- condivisione di un regolamento di classe attraverso la partecipazione attiva degli studenti
- osservazione sistematica dei singoli alunni
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente e/o con la Psicologa presente a scuola

- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli inseriti all'interno dell'attività curricolare (letture, film, video, rappresentazioni teatrali)
- utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo e di educazione fra pari

PROTOCOLLO DI INTERVENTO NEI CASI DI EMERGENZA

Il provvedimento disciplinare dovrà sempre tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. L'alleanza fra adulti (Dirigente, docenti, genitori) è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

L'intervento della scuola nei casi di bullismo e cyberbullismo prevede 4 fasi fondamentali:

1) ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

- segnalazione dell'episodio di prepotenza (nella vita reale o nella rete) da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza
- Raccolta di informazioni sull'accaduto da parte dei docenti, del referente Bullismo e del Dirigente , tramite colloqui con le persone coinvolte. E' necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.

2) RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

- se il conflitto è di lieve entità, risoluzione del problema da parte dei docenti di classe, eventualmente in collaborazione con il referente, avviso alle famiglie e convocazione dei genitori degli alunni coinvolti per colloquio;
- Valutazione approfondita del caso se questo si presenta di particolare problematicità (singolo fatto grave o episodi reiterati) attraverso colloqui con tutte le persone coinvolte (convocazione famiglie);

- Scelta dell'intervento e della gestione del conflitto da parte del Consiglio di Classe, che può essere convocato in seduta straordinaria, con la supervisione del Dirigente, al fine di valutare eventuali sanzioni, supporto alla vittima e al prepotente. Si prediligeranno interventi di tipo educativo e sanzioni disciplinari di tipo ripartivo.

3) AZIONI E PROVVEDIMENTI

- Comunicazione (scritta o telefonica) alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo dell'avviamento della procedura che porta al chiarimento dei fatti accaduti e ad eventuali provvedimenti disciplinari
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: segnalazione ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Polizia Postale, Questura, Carabinieri, ecc.)

4) MONITORAGGIO

- Monitoraggio del comportamento di tutti gli alunni coinvolti con possibilità di interventi educativi di rinforzo;
- Rafforzamento del clima di dialogo e confronto all'interno della classe o del gruppo coinvolto.

Ammonimenti e sanzioni

- *Richiamo Verbale ed Ammonizione annotata* (sul registro elettronico e sul diario):

Episodio a bassa intensità (es. Litigi con insulti verbali, con linguaggio violento e scurrile). Il singolo docente che riscontra o che viene a conoscenza di insulti o offese verbali reiterate a danno di uno o più alunni da parte di altri alunni fa il richiamo e annota sul registro come nota disciplinare, mettendo a conoscenza il Consiglio di Classe.

- *Ammonimento con sospensione fino a 5 giorni dalle attività didattiche:*

Episodio a media intensità (es. Denigrazione attraverso pubblicazione di foto o video all'interno di comunità virtuali o su canali pubblici.) Il singolo docente che riscontra o che viene a conoscenza di tali atti, informa il Dirigente, il Referente del Bullismo ed il Coordinatore di Classe. Su parere del Dirigente Scolastico, viene convocato il Consiglio di Classe e si avvia la procedura che porta alla sospensione di uno o più giorni dalle attività didattiche e la sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Si può optare anche per una sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative

- *Ammonimento con sospensione fino a 15 giorni dalle attività didattiche:*

Episodio ad alta intensità (es. Cyberstalking, Sexting, Outing estorto.) Il singolo docente che riscontra o che viene a conoscenza di tali atti, informa il Dirigente, il Referente del Bullismo ed il Coordinatore di Classe. Su parere del Dirigente Scolastico, viene convocato il Consiglio di Classe e si avvia la procedura che porta alla sospensione dalle attività didattiche e la sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche

Si segnala che nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi l'alunno, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si valuterà un'eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; *in primis* saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Esiste infatti quella che in termini penali si chiama “culpa in vigilando” ed è alla base della responsabilità civile dei genitori.

Si ricorda ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analogha richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta una potenziale diffusione epidemica e rapida.

CONCLUSIONI

La prima azione di contrasto al bullismo e al cyber bullismo resta sicuramente la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.

La scuola mira alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione per diventare cittadini consapevoli.